



COMUNE DI MISILMERI

Area IV : Lavori Pubblici e Urbanistica

Determinazione del Responsabile dell'Area IV^

N. 5 / A IV del registro

Data 31.01.2013

Oggetto: Diniego di concessione edilizia in sanatoria, ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 30/09/2003, n.269, convertito con modificazioni, dalla legge 326 del 24/11/2003, richiesta con istanza prot. n. 36401 del 10.12.2004, per le opere edilizie eseguite in assenza di concessione edilizia.

Il giorno 31.01.2013, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta Dott. Arch. Rita Corsale, nella qualità di Funzionario Responsabile dell'Area IV, giusto Provvedimento della Commissione Straordinaria n. 5 del 25/09/2012, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che il Sig. Lo Franco Marcello, nato a Palermo il 11.02.68 e residente a Misilmeri in Via G. De Placia n° 30 (C.F.: LFR MCI. 668B11 G273Q), nella qualità di Amministratore della Ditta "Calcestruzzi Misilmeri srl.", ha presentato istanza di sanatoria edilizia, assunta al protocollo generale di questo Ente al n° 36401 del 10.12.2004, ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 30/09/2003, n° 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24/11/2003 n° 326, per il mantenimento delle opere edilizie realizzate in assenza di concessione edilizia, site in c.da Scalambra, insistenti sull'area distinta al N.C.T. di Misilmeri al foglio di mappa 40 particelle 124 - 169 - 163, consistenti in una area destinata ad attività commerciale per la produzione e la vendita di conglomerati cementizi e bituminosi oltre la vendita di materiale edile con annesso ufficio e locale accessorio, detti locali sono stati ampliati ed occupano una superficie coperta di di mq. 96,00 circa per una cubatura di mc. 500,00;

Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, allegata all'istanza di cui sopra, resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, della legge 04.01.68 n. 15, dallo stesso Sig. Lo Franco Marcello, sopra meglio generalizzato, nella quale lo stesso dichiara che le opere edilizie oggetto di condono edilizio sono state realizzate nell'anno 1996;

Vista la nota prot. n. 21981 del 27.06.2008 con la quale il Sig. Lo Franco Marcello, sopra meglio generalizzato, a rettifica di quanto dichiarato in precedenza, dichiara che la domanda di sanatoria si riferisce ad abuso integrale e non ad ampliamento di costruzione esistente;

Accertato che le opere realizzate abusivamente, per le quali è stata richiesta la relativa legittimazione, non risultano suscettibili di sanatoria in quanto per le stesse non sussistono i presupposti di fatto e di diritto previsti dalla legge n.326/2003, art.32, per l'ammissibilità a sanatoria ed in particolare in quanto:

a) trattasi di opere edilizie di nuova costruzione e non di ampliamento di fabbricati esistenti, destinati ad uso non residenziale e dunque in contrasto al disposto normativo di cui al comma 25, dell'art. 32, della legge n° 326/'03;

b) le opere abusive in argomento rientrano nell'ipotesi di insanabilità di cui all'art. 32, comma 27, lettera d) della legge n° 326/'03, trattandosi di opere realizzate in assenza di titolo abilitativo (concessione edilizia), non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente, realizzate in area soggetta a vincolo paesaggistico-ambientale, di cui al D.lgs. 22.01.2004 n° 42, art. 146, nonché, soggetta a vincolo di interesse idrogeologico di cui all'art. 1, Capo I del R.D. 30.12.1923 n° 3267, imposti prima della esecuzione delle opere abusive;

Vista la nota del 26.11.12 prot. n° 39508 indirizzata al Sig. Lo Franco Marcello, notificata in data 06.12.12 (racc. a/r 13401853571-4) dall'ufficio messi di questo Ente, secondo le modalità previste dall'art. 140 c.p.c., con la quale è stato comunicato, ai sensi dell'art. 11bis, comma 1 della l.r. n° 10/91, l'avvio del procedimento inteso alla emissione del diniego di sanatoria;

Constatato che l'interessato non è intervenuto nel procedimento, entro i termini previsti dalla legge;

Vista la legge 28.02.1985, n° 47 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la l. r. 10.08.1985 n° 37 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23.12.1994 n° 724, art. 39 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24.11.2003 n° 326, art. 32 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la l. r. 05.11.2004 n° 15, art. 24;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, art. 107 del D.lgs. 18.08.2000 n° 267;

Visti gli strumenti urbanistici comunali vigenti;

Ritenuto che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per rigettare la suddetta domanda di concessione edilizia in sanatoria;

Visto la disposizione di Servizio del Responsabile dell'Area IV prot. n. 35968 del 23.10.2012, con la quale sono state nominati i Responsabili delle UU.OO.1, 2, 3, 4, 5 e 6, individuati, altresì, quali responsabili dei procedimenti amministrativi attribuiti alle predette UU.OO.;

Propone

Alla luce di quanto sopra esposto, ai sensi della L.R. 10/91:

di adottare provvedimento di diniego della concessione edilizia in sanatoria per le opere edilizie abusive oggetto dell'istanza di condono edilizio presentata, ai sensi del D.L. 30.09.2003 n° 269, art. 32 come convertito con modificazioni dalla legge 24.11.2003, n° 326 art. 32, in data 10.12.2004 prot. n° 36401, dal Sig. Lo Franco Marcello, nato a Palermo il 11.02.1968, C.F. LFR MCI. 68B11 G273Q, residente a Misilmeri in via G. De Placia n° 30, relativa alle opere edilizie abusive, site in c.da Scalambra, insistenti sull'area distinta al N.C.T. di Misilmeri al foglio di mappa 40 particelle 124 - 169 - 163, consistenti in una area destinata ad attività commerciale per la produzione e la vendita di conglomerati cementizi e bituminosi oltre la vendita di materiale edile con annesso ufficio e locale accessorio, aventi quest'ultimi una superficie coperta di mq. 96,00 circa per una cubatura di mc. 500,00, stante l'improcedibilità della stessa per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dalla legge per l'ammissibilità a sanatoria ed in particolare in quanto a) trattasi di opere edilizie di nuova costruzione e non di ampliamento di fabbricati esistenti, destinati ad uso non residenziale, dunque in contrasto al disposto normativo di cui al comma 25, dell'art. 32, della legge n° 326/'03; b) le opere abusive in argomento rientrano nell'ipotesi di insanabilità di cui all'art. 32, comma 27, lettera d) della legge n° 326/'03, trattandosi di opere realizzate in assenza di titolo abilitativo (concessione edilizia), non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente, realizzate in area soggetta

a vincolo paesaggistico-ambientale, di cui al D.lgs. 22.01.2004 n° 42, art. 146, nonché, soggetta a vincolo di interesse idrogeologico di cui all'art. 1, Capo I del R.D. 30.12.1923 n° 3267, imposti prima della esecuzione delle opere abusive.

Il Responsabile del Procedimento

Geom. V. Mucè
V. Mucè

Il Responsabile dell'Area IV

Vista la superiore proposta di determinazione;
Dato atto della regolarità della proposta;

Determina

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l.r. 30 aprile 1991 n.10, per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo,

Di diniegare la concessione edilizia in sanatoria per le opere edilizie abusive oggetto dell'istanza di condono edilizio presentata, ai sensi del D.L. 30.09.2003 n° 269, art. 32 convertito con modificazioni dalla legge 24.11.2003, n° 326 art. 32, in data 10.12.2004 prot. n° 36401, dal Sig. Lo Franco Marcello, nato a Palermo il 11.02.1968, C.F. LFR MCL 68B11 G273Q, residente a Misilmeri in via G. De Placia n° 30, relativa alle opere edilizie abusive, site in c.da Scalambra, insistenti sull'area distinta al N.C.T. di Misilmeri al foglio di mappa 40 particelle 124 - 169 - 163, consistenti in una area destinata ad attività commerciale per la produzione e la vendita di conglomerati cementizi e bituminosi oltre la vendita di materiale edile con annesso ufficio e locale accessorio, aventi quest'ultimi una superficie coperta di di mq. 96,00 circa per una cubatura di mc. 500,00.

DISPONE

- che il presente provvedimento venga notificato al Sig. lo Franco Marcello, nato a Palermo il 11.02.68 e residente a Misilmeri in Via G. De Placia n° 30, nei modi prescritti dalla legge;
- la trasmissione di copia del provvedimento al Corpo di Polizia Municipale di questo Ente e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese;
- la trasmissione di copia del provvedimento alla Commissione Straordinaria ed al Segretario Comunale per opportuna conoscenza;
- la trasmissione di copia del provvedimento al Responsabile dell'U.O. 3 per gli adempimenti di propria competenza;

AVVISA

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero in via straordinaria al Presidente della Regione siciliana nei rispettivi termini di gg. 60 e 120 dalla data di notifica.

Il Responsabile dell'Area IV[^]

(Dott. Arch. Rita Corsale)
Rita Corsale

Affissa all'albo pretorio il - 5 LUG, 2013

Defissa il 22 LUG, 2013

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno ~~festivo~~ - 5 LUG, 2013, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
